



20/01/2020 0005732 UNINA FEDII

data
U.C.A.F. IX - 7 numero di protocollo
posizione

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Direttori dei Centri (inclusi
Interuniversitari)

OGGETTO:	Ritenute e compensazioni in appalti, subappalti e obblighi per i committenti – Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124 (c.d. Decreto fiscale) convertito con modifiche nella Legge 19 dicembre 2019, n.157.
-----------------	---

L'art.4 del D.L.124/2019, riscrivendo interamente l'articolo 17-bis del D.Lgs.241/1997, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020 per contratti annui superiori a € 200.000,00 il committente all'atto del pagamento dei corrispettivi deve chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento che attestino il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori che vengono impiegati nell'appalto, per riscontrare l'ammontare totale degli importi versati dalle imprese. In caso di mancata trasmissione da parte dell'impresa, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria.

Di seguito si forniscono chiarimenti in merito alla tipologia di contratti rientranti in tale obbligo, alla tempistica e alla documentazione da ricevere per effettuare la verifica nonché eventuali obblighi di comunicazione per inadempimenti da parte delle ditte appaltatrici.

Ambito di applicazione (art.4 comma 1 D.L.124/2019)

L'obbligo di effettuare il controllo sulle ritenute spetta a quei committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00 (da intendersi IVA esclusa) ad un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Nella sostanza l'obbligo di controllo opera per quelle tipologie di contratti di servizi per i quali vi è manodopera della ditta che viene impiegata presso il committente e che utilizza prevalentemente strumenti ed attrezzature di proprietà del committente.

Documentazione da ricevere (art.4 comma 2)

Il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria la copia delle deleghe di pagamento (quietanze dei modelli F24) e la documentazione a supporto che attestano il regolare versamento delle ritenute fiscali, senza possibilità di compensazione delle ritenute con altri crediti fiscali/contributivi vantati dall'impresa.

L'impresa è obbligata a inoltrare al soggetto committente, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del versamento delle ritenute (la scadenza è normalmente fissata al giorno 16 del mese successivo al pagamento delle relative retribuzioni), via PEC, la seguente documentazione:

- Copia della ricevuta del modello F24 con il versamento delle ritenute fiscali, quali Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, prestando attenzione che nel campo “*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore tutore o curatore fallimentare*” sia riportato il C.F. dell’Università (00876220633) con il “*codice identificativo*” 09;
- Elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati al committente;
- Dettaglio delle ore prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’opera o del servizio effettuato;
- Ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata al committente.

Inottemperanza e regime sanzionatorio (art.4 comma 3 e comma 4)

L’art.4 del D.L. 124/2020 prevede che se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e/o la documentazione su indicata, o risulti l’omesso o l’insufficiente versamento riscontrabile dalla documentazione trasmessa, il committente è tenuto, finché perdura l’inadempienza, a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio ovvero di un importo pari a quello dell’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate. In questo caso, ovviamente, è preclusa qualsiasi iniziativa e azione esecutiva da parte dell’impresa inadempiente finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute e sia stata trasmessa la documentazione completa al soggetto committente.

Inoltre, nel caso in cui il soggetto committente non ottemperi agli obblighi di verifica dei dati o non sospenda il pagamento in caso di irregolarità da parte dell’impresa, il comma 4 prevede che il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/subappaltatrice o affidataria per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Casi di esonero e certificazione dell’Agenzia delle Entrate (art.4 comma 5, comma 6)

L’obbligo previsto dalla normativa in esame non trova applicazione qualora l’impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria soddisfi i requisiti di cui all’art.4 comma 5 del decreto legge 124/2019 e comunichi al committente, allegando la relativa certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dalla norma (5 giorni lavorativi successiva alla scadenza dei versamenti), dei seguenti requisiti:

1. risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

2. non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (sono escluse eventuali somme oggetto di piani di rateizzazione per i quali non sia intervenuta decadenza).

Il certificazione di cui sopra verrà messa a disposizione delle imprese dall'Agenzia delle Entrate ed avrà validità di 4 mesi dalla data di rilascio.

Entrata in vigore

Infine, per quanto concerne l'effettiva entrata in vigore del nuovo obbligo di verifica cui sono tenuti i committenti, si riporta quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con **risoluzione n.108/E del 23.12.2019**: *"Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l'art.17-bis del decreto legislativo n.124 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell'art.4 del decreto legge n.124 del 2019, che le stesse disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. In proposito si ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020) anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020"*.

Qualora le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e/o la documentazione su indicata, o risulti l'omesso o l'insufficiente versamento riscontrabile dalla documentazione trasmessa, le strutture in indirizzo sono tenute, finché perdura l'inadempienza, a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice/subappaltatrice/affidataria fino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio ovvero di un importo pari a quello dell'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa dandone comunicazione, entro 90 giorni, all'Agenzia delle Entrate.

Allegati:

Allegato 1 – Art.17-bis del d.Lgs.241/97 riscritto dal D.L.124/2019;

Allegato 2 – Risoluzione n.108/E del 23/12/2019 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce i primi chiarimenti;

Allegato 3 – Esempio di Modello F24.

Il Direttore Generale
dott. Francesco Bello

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente Dott. Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali
Responsabile del procedimento:
dott G. Mastantuono, Capo dell'Ufficio.
Per chiarimenti:
Roberta De Rosa (37413)
Annunziata Mocerino (37658)
fiscale@unina.it
fiscale@pec.unina.it
Fax 081 2537408

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Vigente al: 16-1-2020

ATTIVA RIFERIMENTI
NORMATIVI

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

SEZIONE I

VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE

Art. 17-bis

((Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.))

((1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, e' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal commi 1 e 3, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche' di tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del rilascio.


7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita' di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalita' semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la facolta' di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalita' di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5)).

((46))

AGGIORNAMENTO (46)

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020".



Roma, 23 Dicembre 2019

OGGETTO: *Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti - Chiarimenti*

Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*), nel testo introdotto in sede di conversione in legge come risultante dall'atto Senato 1638.

La norma, al comma 1, inserisce dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-bis (*Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera*), stabilendo altresì, al comma 2, che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020".

Per quanto oggetto di richiesta di chiarimenti, l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, al comma 1, introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, "tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma", l'obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute "trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione".¹

Il comma 2 prevede, altresì, che "Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i

¹ Salvi i casi di esonero previsti dal comma 5.

cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente".

La norma, quindi, al comma 1 pone a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'onere del versamento delle ritenute operate "con distinte deleghe per ciascun committente" e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento.

A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l'onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

Stante l'obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente anche un "elenco nominativo di tutti i lavoratori, ... impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato", si ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio

affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni *“si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”*.

In proposito, si ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL CAPO DIVISIONE
(firmato digitalmente)

DELEGA IRREVOCABILE A:

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

PROV.

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

cognome, denominazione o ragione sociale

nome

DATI ANAGRAFICI

data di nascita
giorno mese anno

sexso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |

codice identificativo 0 | 9

SEZIONE ERARIO

**IMPOSTE DIRETTE - IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI**

codice tributo
1001

rateazione/regione/prov./mese rif.
0001

anno di riferimento
2020

importi a debito versati
550,00

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

550,00 B

SALDO (A-B)

+ 550,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

+ , ,

SEZIONE REGIONI

codice regione

0 | 5

codice tributo
3802

rateazione/mese rif.
0001

anno di riferimento
2019

importi a debito versati
85,30

importi a credito compensati

TOTALE E

85,30 F

SALDO (E-F)

+ 85,30

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/
codice comune

F | 8 | 3 | 9

immob. variati
Ass. Saldo

codice tributo
3847

rateazione/mese rif.
0001

anno di riferimento
2020

importi a debito versati
35,36

importi a credito compensati

F | 8 | 3 | 9

3848

0001

2019

32,78

TOTALE G

68,14 H

SALDO (G-H)

+ 68,14

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

INAIL

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

+ , ,

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento:
da mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

+ , ,

FIRMA

SALDO FINALE

EURO

+ 703,44

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

giorno mese anno

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAS/SPORTELO

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro _____

circolare/voglia postale

tratta / emesso su _____

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

IBAN _____

firma _____